

## STATUTO

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1

#### DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "CAMPANIA BONIFICHE s.r.l.".

##### Art. 2

#### SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Napoli e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie.
2. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è l'ultimo risultante dal Registro Imprese.

##### Art. 3

#### DURATA

1. La durata della Società è fissata fino alla data del 31 dicembre 2050.
2. La Società potrà comunque essere sciolta con decisione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi entro i 12 (dodici) mesi precedenti lo scioglimento.

##### Art. 4

#### OGGETTO SOCIALE

#p#

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento in favore degli enti componenti la compagine sociale, o partecipanti, ovvero affidanti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, del servizio di riscossione volontaria dei contributi con procedimenti bonari relativi ai Consorzi di Bonifica.

2. A tal uopo la Società potrà effettuare :

- a) Gestione di banche dati e di sistemi informativi territoriali;
- b) Gestione di centri di elaborazione elettronica di dati;
- c) Servizi informatici e telematici;
- d) Monitoraggio del territorio;
- e) Studi e consulenze specialistiche.

3. La Società può porre in essere ed esercitare qualsiasi altra attività in settori strettamente strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati.

4. I Soci da parte loro si impegnano:

- a) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- b) ad affidare alla Società lo svolgimento dei servizi di cui al comma I del presente articolo;
- c) a fornire alla Società la capacità operativa necessaria per il coordinamento e lo svolgimento dei servizi assegnati.

5. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte

#p#

le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari. Essa, inoltre potrà compiere operazioni finanziarie mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi.

**Art. 5**

**MODIFICHE DELLO STATUTO**

1. Il presente statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole dei Soci che rappresentano la maggioranza delle quote sociali.

**TITOLO II**

**PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE**

**Art. 6**

**CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 126.923,08 (Centoventiseimilanovecentoventitrè/08). La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 51% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società. Non saranno pertanto efficaci e non avranno nessun effetto nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto della soglia indicata.

3. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#P#

4. Le quote sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
5. Il domicilio dei soci è quello che risulta tenuto dal Registro Imprese. Ogni socio è tenuto a comunicare alla Società, tramite lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

**Art. 7**

**NUOVI SOCI**

1. Sull'ammissione del nuovo socio e sulla relativa modalità decide l'Assemblea con approvazione unanime. L'ammissione del nuovo socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più soci delle quote necessarie, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale mediante la formazione di nuove quote nel rispetto comunque di quanto previsto dal presente statuto.
2. La partecipazione da parte di nuovi enti locali territoriali avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell'Assemblea dei soci.
3. Qualora il nuovo socio venga ammesso mediante un aumento di capitale sociale, potrà essere chiamato a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma, quale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea.
4. E' possibile conferire in Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, secondo quanto stabilito dagli artt. 2464, 2465 e 2466 c.c.

**Art. 8**

**PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

#p#

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, estinzione.

**Art. 9**

**RECESSO**

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste al comma successivo;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4 c.c. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

3. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. Il socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

5. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta iscrizione della delibera che legittima il recesso o, in

#p#

caso non ci sia alcuna delibera, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

6. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei soci.

7. La quota di partecipazione del socio che recede accresce proporzionalmente quella degli altri.

8. La liquidazione della quota del socio uscente è fatta in base alla situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

#### **Art. 10**

#### **ESCLUSIONE**

1. Il socio può essere escluso, nei seguenti casi considerati di giusta causa, qualora:

- a) si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle decisioni della Società;
- c) acquisti, successivamente alla costituzione della società, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, una partecipazione in una

#P#

società concorrente;

d) venga meno il contratto di servizio tra i soci pubblici e la Società stessa e non sia posto in essere un nuovo contratto o prorogato quello precedente nel termine di sei mesi;

e) il Socio pubblico appalti ad altro soggetto una quota dei servizi affidabili alla Società. Tale quota sarà definita dall'Assemblea della società come percentuale sul valore del servizio e aggiornata periodicamente.

2. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

3. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

#### Art. 11

#### TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.

2. Il socio che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci che risultano tali dal Registro Imprese, dandone comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esistente.

3. L'organo amministrativo provvederà a comunicare, entro 15 (quindici)

#p#

giorni dall'avvenuta conoscenza, tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa.

4. Se i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le quote in proporzione a quelle rispettivamente possedute.

5. In ogni caso, l'alienazione di quote a qualsiasi titolo a non soci sarà subordinata al gradimento dell'Assemblea la quale potrà negarla con decisione motivata e approvata a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso in cui il nuovo soggetto pubblico intenda sottoscrivere un contratto di servizio avente ad oggetto un'attività parziale e poco rilevante. La mancanza di decisione entro il termine di 70 (settanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di alienazione equivale ad autorizzazione alla medesima.

### TITOLO III

#### ORGANI DELLA SOCIETA'

##### Art. 12

#### ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) l'organo amministrativo;
- 3) il collegio sindacale, ove istituito.

##### Art. 13

#P#

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.
2. Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione delle ipotesi indicate nelle lettere f), g), h), j), comma 1, dell'articolo 15 per cui è richiesta una maggioranza rafforzata dei 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea.
4. Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

#### Art. 14

#### AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno dei soci su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dei soci. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
2. L'Assemblea è convocata normalmente nella sede legale della società o altrove per comprovate esigenze, comunque entro il territorio dell'Italia, su  
#P#

iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata spedita almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza.

3. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e si possa verificare l'avvenuta ricezione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco degli oggetti da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea, si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. Gli amministratori o i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

7. L'Assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque:

-entro il 30 gennaio per l'approvazione del budget;

-entro il 30 agosto per l'approvazione della semestrale;

-entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni quando

#p#

particolari esigenze lo richiedano. In tale caso l'organo amministrativo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà comunicare formalmente le esigenze che, concretamente, determinano la proposta di rinvio.

**Art. 15**

**COMPETENZE**

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
  - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - b) la nomina degli amministratori, del Presidente e della struttura dell'organo amministrativo;
  - c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
  - d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
  - e) la delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci connesse allo svolgimento delle attività sociali;
  - f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
  - g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - h) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione, le decisioni in merito alla

#p#

responsabilità di amministratori e sindaci;

i) la determinazione dell'eventuale somma da versare da parte del nuovo socio ammesso mediante aumento del capitale riservato, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta;

j) l'esclusione dei soci, l'ammissione di nuovi soci e il gradimento in caso di alienazione di quote a non soci;

k) l'assunzione di partecipazioni in altre società che comportino una responsabilità illimitata;

l) la trasformazione della Società;

m) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;

n) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

2. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle imprese.

#### Art. 16

#### DECISIONI PER CONSULTAZIONE

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso

#p#

per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta con firma digitale.

3. Il consenso dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

4. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse per le decisioni riguardanti le lettere f), g), h), j)), comma 1, articolo 13 del presente Statuto e quando è richiesta la decisione assembleare da un amministratore e da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA

##### Art. 17

##### Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

2. Gli amministratori restano in carica per cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio e sono rieleggibili.

3. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto, con le conseguenze di legge.

4. Gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione sono fissati

#p#

dall'Assemblea, oltre al rimborso spese a piè di lista sostenute in relazione della carica.

#### **Articolo 18**

##### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 19**

##### **Poteri del Consiglio d'amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'assemblea per previsione di legge.

2. Il Consiglio potrà nominare uno o più Amministratori Delegati tra i propri membri. Il Consiglio potrà altresì nominare procuratori speciali tra soggetti terzi o anche conferendo deleghe per specifici affari o per settori di intervento al proprio interno. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art.2381 c.c. può delegare in tutto o in parte i propri poteri agli Amministratori Delegati previa determinazione dei limiti della delega conferita.

3. Nel caso in cui il Consiglio si avvalga della facoltà di cui all'art. 19.2 di nominare uno o più Amministratori Delegati, ovvero procuratori, ovvero conferisca deleghe al proprio interno, determinerà anche uno speciale emolumento da sottoporre all'Assemblea per la ratifica.

#p#

## Articolo 20

### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno lavorativo prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco Effettivo.
2. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, spedita almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno lavorativo prima al domicilio di ciascun Consigliere.
3. Ogni sei mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per la relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di uguali anzianità di carica prevale quello più anziano di età.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i

#p#

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

7. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche non essere un membro del Consiglio e delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

## TITOLO V

#p#

## RAPPRESENTANZA LEGALE

### Art. 21

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, all'amministratore delegato.

## TITOLO VI

### Art. 22

#### ORGANO DI REVISIONE

1. Il Collegio Sindacale è nominato quando risulta obbligatorio per legge ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, che designa tra gli effettivi il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
2. Il compenso dei membri del Collegio, a cui spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, è stabilito dall'Assemblea dei soci.
3. L'Assemblea dei soci potrà decidere di affidare il controllo contabile ad un Revisore unico, a cui spetteranno i poteri di controllo sull'amministrazione della società.

## TITOLO VII

#p#

## CONTROLLO SULLA SOCIETÀ

### Art. 23

#### CONTROLLO PUBBLICO ANALOGO

1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dai soci pubblici nei confronti della società CAMPANIA BONIFICHE S.r.l. e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti e la società.

2. Il Consiglio di amministrazione della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito all'alienazione di immobili, la modifica dello Statuto societario e l'aumento o diminuzione del capitale sociale.

3. I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative:

a) analisi dei piani industriali e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

b) approvazioni delle deliberazioni societarie degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario.

4. L'eventuale esercizio, nel rispetto della normativa vigente, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori strumentali complementari e/o connessi a quelli elencati all'art. 4, commi 1 e 2, è

#P#

subordinato al parere favorevole vincolante degli organi competenti.

5. I Soci pubblici, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della Società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

6. Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e quantità condivise, le risorse per farvi fronte.

7. Il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione da parte dei soci predispone un regolamento per l'esercizio del controllo analogo da parte dell'ente socio.

#### Art. 24

#### OBBLIGHI DI INFORMATIVA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione contestualmente alla comunicazione ai soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ai soci pubblici.

2. Il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà fornire ai Soci pubblici:

- c) con cadenza annuale (entro il 30 gennaio di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e

#p#

sviluppo;

- b) ogni tre mesi una rendicontazione economica e tecnica del servizio dettagliata;
- c) entro il 30 agosto una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della Società, relativi al semestre;
- d) con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del bilancio, una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione del servizio affidato.

3. Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente comma 2, i soci pubblici verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

4. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvati e sottoscritti, sono resi disponibili ai Soci pubblici presso le sedi della società, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

5. Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio pubblico su ciascun servizio affidato alla società.

#### TITOLO VIII

#P#

## BILANCIO E UTILI

### Art. 25

## ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

### Art. 26

## DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge.
2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono devoluti interamente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di destinarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

## TITOLO IX

## SCIOGLIMENTO

### Art. 27

## SCIOGLIMENTO

1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento

#p#

della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### TITOLO X

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 28

#### NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale tramite la CCIAA di Napoli autorizzata con provvedimento n° 38220/80 bis del 22.10.2001 del min. delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli. Il sottoscritto Dott. RICCIO STEFANO ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

#p#